

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5871 del 15/11/2022
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 28 E 31 - CUCINA ITALIA HOLDING S.R.L. CAMBIO TITOLARITÀ E SUBENTRO ALL'ISTANZA DI APPROVAZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE (MODIFICA DELL'USO DELLA RISORSA DEMANIALE DA INDUSTRIALE A IGIENICO ED ASSIMILATI E DIMINUZIONE SIA DELLA PORTATA SIA DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO) ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON ATTO N. 5025 DEL 31/10/2019 ALL'ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI EUROPA (OPOE) - CONSORZIO COOPERATIVO AGRICOLO P.A. PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), LOCALITÀ CASE NUOVE - PROC. PCPPA0492 - SINADOC 3230/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6151 del 15/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 28 E 31 – CUCINA ITALIA HOLDING S.R.L. CAMBIO TITOLARITÀ E SUBENTRO ALL'ISTANZA DI APPROVAZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE (MODIFICA DELL'USO DELLA RISORSA DEMANIALE DA INDUSTRIALE A IGIENICO ED ASSIMILATI E DIMINUZIONE SIA DELLA PORTATA SIA DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO) ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON ATTO N. 5025 DEL 31/10/2019 ALL'ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI EUROPA (OPOE) - CONSORZIO COOPERATIVO AGRICOLO P.A. PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), LOCALITÀ CASE NUOVE - PROC. PCPPA0492 – SINADOC 3230/2022.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 5025 del 31/10/2019 del Responsabile di questo Servizio veniva disposto il rilascio della concessione (cod.proc. PCPPA0492) alla ditta Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Europa (OPOE) – Consorzio Cooperativo Agricolo P.A. (C.F. e P.I.V.A. 01392780381), per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in Comune di San Giorgio P.no (PC) – Località Case Nuove, con scadenza fissata al 31/12/2028, avente le seguenti caratteristiche:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 90;
 - ubicazione del prelievo: Comune di San Giorgio P.no (PC) – Località Case Nuove, su terreno di proprietà di altro soggetto – a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti) censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 29, mappale n. 61 (ex 65); coordinate UTM 32: X: 559.225 Y: 4.974.109;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 30;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 100.000;
- il legale rappresentante della sopra citata ditta, ha presentato a questo Servizio, in data 30/12/2021 (pervenuta in data 31/12/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 201170), richiesta di approva-

zione di variante non sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo consistente nel cambio della destinazione d'uso da industriale a igienico ed assimilati (a servizio dell'abitazione del custode e antincendio) e nella diminuzione della portata massima a 10 l/s e del volume del prelievo a 2.000 mc/anno;

PRESO ATTO del contenuto dei seguenti documenti allegati alla sopra descritta istanza di variante:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il suddetto legale rappresentante di OPOE ha fatto presente che *“nel corso dell'anno 2021 sono stati prelevati dall'opera di presa in parola solamente 417 mq di acqua utilizzati unicamente per l'abitazione del custode e per l'uso antincendio”*;
- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato dalla Società OPOE, con la quale si motiva la richiesta di variante come segue *“Dopo due anni, 2020 e 2021, nei quali non è stata effettuata la campagna di lavorazione del pomodoro, nello stabilimento è cessata ogni attività lavorativa. L'azienda OPOE... si trova ora in concordato preventivo e non sarà più in grado di riprendere l'attività lavorativa. Il prelievo di acqua dal pozzo si è ridotto pertanto, già a partire da gennaio 2021, alla sola quantità necessaria per l'abitazione del custode e per l'uso antincendio”*;

PRESO, ALTRESÌ, ATTO che, in data 24/01/2022, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato il fallimento (n° 2/2022) della Società Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Europa (OPOE) – Consorzio Cooperativo Agricolo P.A. (C.F. e P.I.V.A. 01392780381) e che il competente Servizio della Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione di questa Agenzia, ha quantificato, nell'ambito della procedura concorsuale, quanto dovuto a titolo di canoni demaniali dovuti dalla ditta OPOE;

VISTA la seguente documentazione pervenuta dalla ditta CUCINA ITALIA HOLDING S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 15381631009)

- istanza del 25/10/2022 (pervenuta in data 07/11/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 182455) con la quale, ai sensi degli artt. 28 e 31, viene chiesto sia subentro all'istanza (assunta al protocollo ARPAE con il n. 201170/2021) di variante non sostanziale in precedenza presentata dalla ditta Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Europa (OPOE) – Consorzio Cooperativo Agricolo P.A. sia il cambio di titolarità in precedenza rilasciata a OPOE con il già citato atto n. 5025/2019;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla summenzionata istanza con la quale il legale

rappresentante della Società di cui trattasi rende noto che la ditta Agro Violetta S.r.l. (C.F. 07826190584), proprietaria del terreno ove è ubicato il pozzo “è stata dichiarata cessata. Sono in corso di registrazione della proprietà al catasto e registro immobiliare al socio della Società (Agro Violetta): *CUCINA ITALIA HOLDING S.r.l.*.”;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO, INOLTRE, ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico ed assimilati”;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire la seguente ulteriore prescrizione:

- in caso di accertata criticità della falda da cui si effettua il prelievo d’acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d’acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone, maggiorato degli interessi legali, dell'anno 2022;
- in data 14/11/2022 ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento della sopra descritta istanza di approvazione di variante non sostanziale nonché di cambio di titolarità della concessione codice pratica PCPPA0492;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli artt. 28 e 31 R.R. 41/2001, alla ditta **CUCINA ITALIA HOLDING S.r.l.** (C.F. e P.I.V.A. 15381631009), fatti salvi i diritti di terzi, la variante non sostanziale (cambio della destinazione d'uso e diminuzione della portata massima e del volume annuo del prelievo) e il cambio di titolarità della concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea, in precedenza rilasciata alla ditta Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Europa (OPOE) – Consorzio Cooperativo Agricolo P.A. (C.F. e P.I.V.A. 01392780381), con atto n. 5025 del 31/10/2019, codice pratica PCPPA0492, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 90;

- ubicazione del prelievo: Comune di San Giorgio P.no (PC) – Località Case Nuove, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 29, mappale n. 61 (ex 65); coordinate UTM 32: X: 559.225 Y: 4.974.109;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (a servizio dell’abitazione del custode e antincendio);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 10;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.000;
 - corpo idrico interessato: cod. 0040ER-DQ1-CL nome: CONOIDE NURE - LIBERO (limite acquifero A2 mt 38,97 da p.c.);
2. **di confermare** che la concessione è **valida fino al 31/12/2028**, come stabilito dal già citato atto n. 5025/2019;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/11/2022;
4. **di dare atto:**
- che quanto dovuto per il canone, maggiorato degli interessi legali, dell’anno 2022 è stato pagato dalla ditta CUCINA ITALIA HOLDING S.r.l.;
 - che i canoni degli anni precedenti non ancora versati sono stati richiesti dalla Regione Emilia-Romagna in sede di procedura concorsuale aperta a seguito del fallimento della ditta Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Europa (OPOE) – Consorzio Cooperativo Agricolo P.A.;
5. **di dare, altresì, atto** che la ditta CUCINA ITALIA HOLDING S.r.l. ha provveduto a versare l’importo pari a euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta **CUCINA ITALIA HOLDING S.r.l.** (C.F. e P.I.V.A. 15381631009) - codice procedimento PCPPA0492.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 90, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 400/350, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 37 Kw.
2. L'opera di presa è sita in Comune di San Giorgio P.no (PC) – Località Case Nuove, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 29, mappale n. 61 (ex 65); coordinate UTM 32: X: 559.225 Y: 4.974.109.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati (a servizio dell'abitazione del custode e antincendio).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 10 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.000.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0040ER-DQ1-CL nome: CONOIDE NURE - LIBERO (limite acquifero A2 mt 38,97 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2022** ammonta a **euro 170,31**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.117,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2028**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).
- 10. Ulteriore prescrizione** impartita a seguito della classificazione dello stato della falda captata, tramite applicazione del “Metodo ERA” in “*Repulsione*”:
- in caso di accertata criticità della falda da cui si effettua il prelievo d'acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della

direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il legale rappresentante della ditta CUCINA ITALIA HOLDING S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 15381631009), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 14/11/2022

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.